

Sentenza n. 02- 2016

del 01-06-2016

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Sezione distaccata Lombardia**

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli   Presidente

Avv. Luisella Savoldi        Commissario

Avv. Anna Pastore        Commissario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello proposto da Sagnino Volley,  
Ristorante Pizzeria Orologio, in persona del Presidente p.t.,  
appellante,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento disciplinare del Giudice  
Unico di Como, relativo alla gara del campionato di Serie  
2Div. Femm., n° 2142 del 6/04/16, tra Ristorante Pizzeria  
Orologio – Alebbio Pol. Intercomunale, disputata in data  
6/04/16, di cui al C.U. n° 24 affisso all'Albo in data  
15/04/2016.

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La società Sagnino, con lettera raccomandata inviata in data 20/04/16, pervenuta in data 21/04/2016 presso la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Distaccata Lombardia, ha proposto appello avverso la decisione della Giudice Sportivo territoriale di Como, relativa alla gara n° 2142, Campionato seconda div. Femm.

Visionato il ricorso pervenuto, convocate le parti, emessa ordinanza in 13/5/2016, letta la successiva memoria e le dichiarazioni testimoniali pervenute in uno con la rinuncia a comparire all'udienza del 26/05/2016, verificate le varie circostanze, si ritiene opportuno ridurre la sanzione inflitta al dirigente Taccini.

Ed invero, la versione dei fatti riferita dal ddg non è stata smentita dai testimoni, seppure questi ultimi ne hanno attenuato l'effettiva gravità. Deve infatti essere presa in debita considerazione la buona fede del dirigente che, rivolgendosi all'arbitro, al termine della gara, ha chiesto al DDG più volte conto dell'operato dello stesso, senza peraltro utilizzare ulteriori frasi ingiuriose e/o moleste.

Resta in ogni caso meritevole di biasimo l'insistente ed irrispettosa richiesta di valutazione del proprio operato all'arbitro in uno con la velata minaccia di riprenderne la direzione al fine di farla visionare a chi di dovere.

Il comportamento non totalmente corretto nel Dirigente giustifica la sanzione inflitta, seppur riducendola a gg.28 già scontata alla data della sospensione del provvedimento.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopra indicati, il ricorso viene parzialmente accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso;
- conferma il provvedimento della sospensione, riducendolo a gg.28 già scontata alla data dell'intervenuta sospensione del provvedimento,
- fermi gli altri provvedimenti;
- dispone la restituzione di 1/3 dell'importo versato;
- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 01-06-2016

Il Presidente

Avvocato Cinzia Faravelli

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi